RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 10

Il patrimonio di cui all'art. 3 dovra' per L. 5,000,000 investirsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato e tale investimento deve essere compiuto prima che comincino ad emettersi le obbligazioni.

I valori rappresentanti tale investimento saranno depositati presso alla tesoreria centrale dello Stato, entro l'anno 1911, intendendosi vincolati a garanzia delle obbligazioni e non disponibili, neppure temporaneamente, per altre ragioni.

Gli interessi prodotti dal capitale cosi' impiegato e gli interessi degli interessi, nonche' le somme risultanti da rimborsi di titoli per sorteggio o per altro motivo, saranno investiti nello stesso modo a cura del tesoro dello Stato ed ugualmente vincolati.

La Direzione generale del tesoro, alla quale e' affidato detto servizio, comunichera' semestralmente alla Direzione dell'Istituto la situazione dei valori custoditi.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 2 novembre 1919 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it